

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1408 DEL 11/05/2023

Proposta n. 1424 del 04/05/2023

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. SERVIZI LEGALI
Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Tribunale di Cagliari – Causa di lavoro iscritta al n. 5204/2015 di RACL – Sentenza n. 896/2021 del 22 luglio 2021 – Decreto ingiuntivo n. 645/2021 del 10 marzo 2022 – R.G. 2984/2021 – Liquidazione a seguito di definizione bonaria vertenza

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile del procedimento	Avv. Anna Sedda	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE S.C. SERVIZI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*";

VISTA la Legge della Regione Autonoma della Sardegna dell'11 settembre 2020, n. 24 "*Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*";

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013);

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01/02/2023 con la quale sono state conferite a decorrere dal 1° febbraio, in via provvisoria, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture aziendali a seguito dell'entrata in vigore dell'Atto Aziendale di Ares Sardegna;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE, con ricorso depositato in data 23 dicembre 2015, il sig. *Omissis [...]*, ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari nei confronti dell'Azienda sanitaria locale (Asl) n. 8 di Cagliari (ora ATS Sardegna) esponendo di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, in forza di due contratti, e precisamente:

- a) con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con qualifica di "operatore tecnico specializzato (autista di ambulanze)", categoria BS, dal 1° aprile 2010 al 31 luglio 2011, a seguito di proroga, per complessivi 16 mesi continuativi;
- b) con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con qualifica di "operatore tecnico specializzato (autista di ambulanze)", categoria BS, dal 9 marzo 2012 al 8 gennaio 2014, per complessivi 22 mesi continuativi.

CHE ha chiesto, avendo lavorato per un periodo continuativo di 38 mesi ed avendo quindi superato la soglia dei 36 mesi, l'applicazione dell'articolo 5, comma 4 bis del decreto legislativo 368/2001, applicabile *ratione temporis*, che prevedeva che "*qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. (...).*".

ATTESO CHE la causa è stata iscritta a ruolo con il n. 5204/2015 di R.A.C.L.;

DATO ATTO CHE, con memoria difensiva, l'ATS Sardegna si è costituita in giudizio per opporsi alla avverse pretese, richiamando il divieto di conversione dei contratti a tempo determinato del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale espressamente previsto dall'art. 10 del D.lgs. 368/2001 e sottolineando che, come previsto nel testo contrattuale, la durata del secondo rapporto di lavoro era prevista in 20 mesi, e che solo erroneamente era stato inserito quale termine massimo quello del 8 gennaio 2014 luogo del termine corretto dell'8 novembre 2013;

RICHIAMATA la sentenza n. 896/2021 del 22 luglio 2021, con cui il Tribunale di Cagliari dichiara l'illegittimità della reiterazione dei rapporti di lavoro a termine per cui è causa e per l'effetto, condanna la ex Asl n. 8 di Cagliari (ora ATS Sardegna) al pagamento in favore del sig. *Omissis [...]* *"di una somma pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data odierna al saldo; compensa, inoltre, per la metà le spese di giudizio tra le parti e, per l'effetto, condanna la resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali residue, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge"*. Il predetto importo veniva quantificato mediante procedura monitoria e conseguente emissione del Decreto Ingiuntivo n. 645/2021;

DATO ATTO CHE le somme riconosciute in linea capitale venivano liquidate nel mese di gennaio 2022 mentre, con determinazione dirigenziale n. 6622 del 22 novembre 2021, in ottemperanza della sentenza n. 896/2021 del 22 luglio 2021 venivano liquidate le competenze professionali riconosciute (comprehensive degli accessori di legge) nell'ambito della sentenza n. 896/2021;

CONSIDERATO CHE al sig. *Omissis [...]*, in forza del Decreto ingiuntivo n.645/2021 Tribunale di Cagliari, Sez. Lavoro, RG 2984/2021 venivano riconosciute anche le competenze professionali del procedimento monitorio in favore dell'avvocato Roberto Matta quale procuratore antistatario. Conseguentemente, l'Avv. Roberto Matta ha agito per il recupero coattivo di tale credito incardinando una procedura esecutiva limitatamente a detta residua porzione di credito dal medesimo vantata;

DATO ATTO CHE l'Azienda, rilevati per le vie brevi alcuni vizi dell'incardinata procedura esecutiva da far valere mediante il giudizio di opposizione all'esecuzione, ha proposto, al solo fine di comporre bonariamente la vicenda, al creditore procedente il pagamento spontaneo delle somme rivendicate limitatamente all'importo di 797,34 euro, con rinuncia ad ogni ulteriore spesa maturata e maturanda;

CHE l'Avv. Roberto Matta, in nome e per conto del sig. *Omissis [...]*, ha accettato la proposta chiedendo l'ulteriore pagamento delle spese vivi di iscrizione del pignoramento, quantificate in 70,00 euro;

ATTESO CHE, onde evitare successive azioni di recupero coatto da parte del creditore procedente, si rende necessario disporre il pagamento della somma di 867,34 euro;

DATO ATTO CHE, a fronte degli obblighi assunti dall'ARES Sardegna, le parti stabiliscono che il giudizio di esecuzione avviato dall'Avvocato Roberto Matta (RG 582/2023), verrà per l'effetto estinto;

DATO ATTO CHE, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente,

- 1. DI LIQUIDARE** in favore del sig. *Omissis [...]* la somma di 867,34 euro a tacitazione e saldo di qualsivoglia pretesa in relazione al decreto ingiuntivo n.645/2021 del 10 marzo 2022 del Tribunale di Cagliari, Sez. Lavoro, RG 2984/2021, e alla successiva procedura esecutiva RG 582/2023;
- 2. DI IMPUTARE** la somma sul Bilancio d'esercizio 2023 come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DSTAFFAL	1	A802020701 Altre sopravvenienze passive	DA00040108	867,34

- 1) DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
- 2) DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento agli uffici competenti per i successivi adempimenti e alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI
Avv.to Paola Trudu

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 11 / 05 / 2023 al 26 / 05 / 2023

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
